

# Normativa vigente e gestione della fauna selvatica in sovrannumero

## Gli esempi in Regione Basilicata



Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
della Provincia di Potenza  
Laboratorio professionale  
13/12/2014  
Università degli Studi della Basilicata

Regione Basilicata  
Osservatorio Regionale  
degli Habitat Naturali  
e delle Popolazioni Faunistiche  
*Carlo Gilio*



## Premessa

La Regione Basilicata, per tramite dell'ORHNPF, ha da tempo intrapreso iniziative volte alla reintroduzione di alcune specie di popolazioni selvatiche di ungulati nel proprio territorio e al contempo si è dotata di strumenti idonei per controllarne altre, che negli anni sono divenute a dir poco invasive.

Per tali specie, le aree protette hanno assolto negli anni, la funzione di protezione e conservazione determinando, ad esempio per il cinghiale, una proliferazione del numero degli esemplari che inevitabilmente ha creato problemi gestionali, quali i danni arrecati alle colture agricole ed una perdita di biodiversità sia animale che vegetale. In altri casi, come quelli delle popolazioni di capriolo e cervo, nonostante le attività di controllo e vigilanza circa la protezione di tali animali, l'attività del bracconaggio e la scarsa sensibilità e conoscenza da parte del mondo agricolo sulle specie reintrodotte, hanno messo in serio pericolo le attività di reintroduzione.

Il troppo tempo intercorso tra le vari fasi di reintroduzione, la prolificità di alcune specie e l'attività dei bracconieri, hanno fatto sì che la consistenza di tali popolazioni non sia accuratamente monitorata, di qui la necessità di dover intervenire per gestire in maniera sostenibile i popolamenti forestali il che significa in molti casi fare i conti con la componente faunistica di tali ecosistemi: il problema dell'eccessivo carico di ungulati selvatici, che compromette la rinnovazione dei boschi, è spesso prioritario.



## UNGULATI presenti in regione

Cervo



Capriolo



Cinghiale







REGIONE BASILICATA

Dipartimento Ambiente, Territorio Infrastrutture OO.PP. e Trasporti  
Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche

# Esempi di segni di presenza di ungulati



**Foto:** Eugenio La Camera – Castelsaraceno (PZ)  
Fabio Quinto – Pisticci (MT)



## Riferimenti normativi

- LEGGE N. 394/1991
  - LEGGE N. 157/1992
  - L.R. N. 28/1994
  - L.R. N. 2/1995
  - DIRETTIVA 92/43/CEE
  - D.P.R. N. 357/1997
  - D.P.R. N. 120/2003
- LEGGE N. 248/2005 conversione in legge  
del D.L. N. 203/2005





# Articolazione normativa

## **L. 11-2-1992 n. 157**

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46.

## **Art. 19 Controllo della fauna selvatica**

In vigore dal 11 marzo 1992 1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'[art. 18](#), per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.



## L.R. 9-1-1995 n. 2

### Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

- Art. 28  
Controllo della fauna selvatica.
- 1. Le province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo della specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le province possono autorizzare piani di abbattimento.
- 2. I piani di abbattimento di cui al comma 1 devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste potranno, altresì, avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si effettua l'abbattimento, delle guardie forestali e comunali, **dei selecontrollori debitamente formati dalle Province di appartenenza o dagli Enti Gestori delle Aree Protette**, nonché dagli addetti alla vigilanza di cui al successivo art. 45, purchè i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia [\(15\)](#).
- 3. Qualora il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani, vi provvede il Comune interessato, d'intesa con la Provincia, su conforme parere dell'Ufficio sanitario competente.



## L. 6-12-1991 n. 394

### Legge quadro sulle aree protette.

#### art. 11 commi:

- 2-*bis*. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, **fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo** [\(26\)](#).
- 3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
  - a) **la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;**
  - b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
  - c) la modificazione del regime delle acque;
  - d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
  - e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
  - f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
  - g) l'uso di fuochi all'aperto;
  - h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
- 4. **Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.**



L. 6-12-1991 n. 394

Legge quadro sulle aree protette.

TITOLO III Aree naturali protette regionali

- Art. 22. Norme quadro.
- Comma
- 6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente [\(39\)](#).



## Legge 248/2005 conversione in legge del DL 203/2005

La legge 248/2005 conversione in legge del DL 203/2005 titolata “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, all’art. 11 quaterdecies comma 5 recita: “Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, o se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli Ungulati appartenenti alle specie cacciabili ANCHE AL DI FUORI DEI PERIODI E DEGLI ORARI DI CUI ALLA LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157.



## CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2014- 2015

- **Art. 4**
- **Caccia di selezione al cinghiale (*Sus scrofa*)**
- In attuazione di specifici Piani di abbattimenti selettivi approvati dalla Regione, la caccia di selezione agli ungulati è autorizzata ai sensi del Disciplinare per l'esercizio della caccia di selezione al cinghiale (allegato 1 al presente Calendario) a far tempo dal 02 agosto 2014 al 29/09/2014.
- Per l'attuazione dei suddetti Piani di abbattimento saranno impiegati esclusivamente i soggetti riportati all'art. 28 comma 2 della L.R. 2/95 e s.m.i.
  
- **Art. 12**
- **Controllo delle specie**
- Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari, le Province ai sensi e con le modalità previste dall'art. 19 della L. n. 157/1992 e dall'art. 28 della L. R. n. 2/1995, attuano conformemente ad specifico disciplinare redatto dalla Regione Basilicata, appositi piani di controllo della fauna selvatica, anche mediante abbattimento, e possono ridurre i periodi di caccia a determinate specie. Le Province possono altresì predisporre piani di immissione di fauna selvatica, ai sensi dell'art. 10 comma 7 della predetta L.n. 157/1992, anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei Parchi Nazionali e Regionali, **ad esclusione della specie cinghiale**, previo consenso dell'Ente Parco e degli Uffici Regionali competenti.



## SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE




Regione Basilicata



Comunità Europea

### Legenda

- Limiti amministrativi regionali
- Limiti amministrativi comunali
- Fiumi della Regione
- Laghi naturali ed invasi artificiali
- Zona di Protezione Speciale
- Sito d'Interesse Comunitario
- Parco Nazionale del Pollino
- Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri-Lagonegrese
- Parco Regionale di Daipoli-Cognato
- Parco Regionale delle Chiese Rupestri del Materano
- Parco Regionale del Vulture Iatride
- Riserve (Statali)
- Riserva Regionale San Giuliano
- Riserva Regionale Lago Piccolo di Monticchio
- Riserva Regionale Lago Fontano Figogna
- Riserva Regionale Lago Lucidemo
- Riserva Regionale Bosco Pantano di Policoro
- Riserva Regionale Abetine di Laurenzana
- Foreste Demaniali Regionali



0 5 10 20  
Km  
Scala 1:175.000





## Strumenti di gestione della fauna selvatica adottati dagli Enti Gestori di aree naturali protette in Basilicata

- **Parco Nazionale del Pollino :**
  - Piano di controllo del Cinghiale nel Parco Nazionale del Pollino approvato con Delibera C.D. 30 del 29.04.2011 ;
- **Parco Nazionale Appennino Lucano, Val d'Agri – Lagonegrese:**
  - In redazione  
I fase monitoraggio avviata.
- **Parco Regionale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane:**  
PIANO DI GESTIONE DELLA POPOLAZIONE DEI CINGHIALI IN ESUBERO NELL'AREA PARCO 2014 – 2019
- **Parco Regionale delle Chiese Rupestri e Murgia Materana:**
  - PIANO PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO NUMERICO DEL CINGHIALE NEL PARCO DELLA MURGIA MATERANA 2013 - 2017
  -
- **Riserva Regionale di San Giuliano Ente Gestore Provincia di Matera;**
  - Piano quinquennale (2011 – 2016) di controllo del cinghiale (sus scrofa) nelle unità di gestione (aree protette e ATC) della Provincia di Matera
- **Riserva Naturale orientata Bosco Pantano di Policoro Ente Gestore Provincia di Matera;**
  - Piano quinquennale (2011 – 2016) di controllo del cinghiale (sus scrofa) nelle unità di gestione (aree protette e ATC) della Provincia di Matera





## Strumenti di gestione della fauna selvatica adottati dagli Enti delegati alla gestione dell'attività venatoria in Basilicata

- **Provincia di Potenza – ATC 1 – ATC 2 – ATC 3 :**
- PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA IN SOPRANNUMERO ED OPPORTUNISTICA 2014 – 2017
  
- **Provincia di Matera – ACT A e ATC B :**
- Piano quinquennale (2011 – 2016) di controllo del cinghiale (sus scrofa) nelle unità di gestione (aree protette e ATC) della Provincia di Matera



REGIONE BASILICATA

Dipartimento Ambiente, Territorio Infrastrutture OO.PP. e Trasporti  
Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Regione Basilicata  
**Osservatorio Regionale  
degli Habitat Naturali  
e delle Popolazioni Faunistiche**  
Carlo Gilio